



COMUNE DI TREPUIZZI  
(Provincia di Lecce)

# STATUTO



*Approvato dal Consiglio comunale in data 9-10-2000 con deliberazione n°35 e in data 16-10-2000 con deliberazione n°38  
Preso d'atto del Co.Re.Co. - Sezione di Lecce - in data 9-11-2000, provv. n°2261.*

## INDICE

### ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 -	Principi fondamentali	Pag. 1
Articolo 2 -	Statuto	" 1
Articolo 3 -	Criteri direttivi	" 1
Articolo 4 -	Programmazione e forme di cooperazione	" 2
Articolo 5 -	Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone, Albo Pretorio	" 2

### TITOLO I

#### ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 -	Organi	Pag. 4
Articolo 7 -	Il Consiglio comunale	" 4
Articolo 8 -	Prima seduta del Consiglio comunale	" 4
Articolo 9 -	Linee programmatiche dell'azione di governo	" 5
Articolo 10 -	Presidenza del Consiglio comunale	" 5
Articolo 11 -	Attribuzioni del Presidente	" 5
Articolo 12 -	Adunanze e funzionamento del Consiglio comunale	" 6
Articolo 13 -	I Consiglieri comunali	" 6
Articolo 14 -	Prerogative delle minoranze consiliari	" 7
Articolo 15 -	I Gruppi consiliari	" 7
Articolo 16 -	La conferenza dei capigruppo	" 8
Articolo 17 -	Le Commissioni consiliari	" 8
Articolo 18 -	Attribuzioni delle commissioni	" 8
Articolo 19 -	Il Sindaco	" 9
Articolo 20 -	Competenze del Sindaco	" 9
Articolo 21 -	Attribuzioni di vigilanza del Sindaco	" 10
Articolo 22 -	Vice Sindaco	" 11
Articolo 23 -	La Giunta comunale	" 11
Articolo 24 -	Funzionamento della Giunta comunale	" 11
Articolo 25 -	Competenze della Giunta comunale	" 12

### TITOLO II


#### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 26 -	Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Pag. 13
Articolo 27 -	Incarichi e indirizzi di gestione	" 13
Articolo 28 -	Il Segretario Generale	" 14
Articolo 29 -	Gestione amministrativa	" 15

### TITOLO III

#### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 30 -	Forme di gestione	Pag. 16
Articolo 31 -	Aziende speciali	" 16
Articolo 32 -	Istituzioni	" 17



**TITOLO IV**  
**CONTROLLO INTERNO**

<i>Articolo 33 -</i>	<i>Principi e criteri</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Articolo 34 -</i>	<i>Revisori dei conti</i>	<i>" 18</i>

**TITOLO V**  
**FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE**

<i>Articolo 35 -</i>	<i>Principio di cooperazione</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 36 -</i>	<i>Convenzioni</i>	<i>" 20</i>
<i>Articolo 37 -</i>	<i>Consorzi</i>	<i>" 20</i>
<i>Articolo 38 -</i>	<i>Accordi di programma</i>	<i>" 21</i>

**TITOLO VI**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

<i>Articolo 39 -</i>	<i>Partecipazione popolare</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 40 -</i>	<i>Libere forme associative</i>	<i>" 23</i>
<i>Articolo 41 -</i>	<i>Albo del volontariato</i>	<i>" 23</i>
<i>Articolo 42 -</i>	<i>Forum giovanile</i>	<i>" 23</i>
<i>Articolo 43 -</i>	<i>Commissione cittadina per le pari opportunità</i>	<i>" 23</i>
<i>Articolo 44 -</i>	<i>Istanze e petizioni</i>	<i>" 24</i>
<i>Articolo 45 -</i>	<i>Proposte e forme di consultazione</i>	<i>" 24</i>
<i>Articolo 46 -</i>	<i>Referendum</i>	<i>" 25</i>
<i>Articolo 47 -</i>	<i>Azione popolare</i>	<i>" 25</i>
<i>Articolo 48 -</i>	<i>Diritti di accesso</i>	<i>" 25</i>
<i>Articolo 49 -</i>	<i>Diritto di informazione</i>	<i>" 26</i>
<i>Articolo 50 -</i>	<i>Difensore civico</i>	<i>" 26</i>
<i>Articolo 51 -</i>	<i>Diritti dei contribuenti</i>	<i>" 27</i>
<i>Articolo 52 -</i>	<i>Estensione diritti d'intervento e partecipazione</i>	<i>" 27</i>

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

<i>Articolo 53 -</i>	<i>Regolamenti</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Articolo 54 -</i>	<i>Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute</i>	<i>" 28</i>
<i>Articolo 55 -</i>	<i>Revisione dello Statuto</i>	<i>" 28</i>
<i>Articolo 56 -</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>" 29</i>



# STATUTO

## ELEMENTI COSTITUTIVI

### Articolo 1

#### *Principi fondamentali*

1. Il Comune di Trepuzzi è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, la cultura della pace e dei diritti umani nel rispetto delle diverse nazionalità, fedi e culture, la salvaguardia dell'ambiente. Privilegia la ricerca dei legami di solidarietà e di tolleranza, al fine di rendere più umana la società di oggi e di domani, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, promuovendo attività di educazione e cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politico-amministrative.
5. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme del presente Statuto, nonché dai regolamenti e dagli atti amministrativi emanati.
6. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri Enti Locali, della Provincia e della Regione.

### Articolo 2

#### *Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Il procedimento di revisione delle norme statutarie, nei limiti della potestà riconosciuta dalla legge, può attivarsi:
  - a) ad iniziativa di 1/5 (un quinto) dei consiglieri comunali assegnati;
  - b) ad iniziativa di almeno 1.000 elettori. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### Articolo 3

#### *Criteri direttivi*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione, di decentramento e di separazione fra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile.



2. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### Articolo 4

##### *Programmazione e forme di cooperazione*

1. L'attività del Comune è improntata a criteri di apertura alle realtà socio-culturali presenti sul territorio ed alle organizzazioni del mondo produttivo, favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione della propria attività nell'interesse della Comunità amministrata.
2. Il Comune promuove lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione, adottando piani di intervento volti a favorire l'occupazione, anche mediante la costituzione o la partecipazione a società aventi tali finalità. Il provvedimento di partecipazione dovrà stabilire il sistema di finanziamento - anche con ricorso al credito -, l'oggetto societario, le modalità di cessione della società e di recupero graduale di capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.
3. Il Comune favorisce la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato.

#### Articolo 5

##### *Territorio, Sede Comunale, Stemma, Gonfalone, Albo Pretorio*

1. Il territorio del Comune si estende per km<sup>2</sup> 23,51 ed è confinante con i Comuni di Squinzano, Campi Salentina, Novoli, Lecce e comprende il centro urbano e gli agglomerati di "Sant'Elia" e "Lo Manzo".
2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel centro urbano.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il Comune di Trepuzzi ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1982 registrato alla Corte dei Conti in data 21 settembre 1982, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio dello Stato in data 30 ottobre 1982 e nei registri dell'Ufficio Araldico in data 16 novembre 1982 descritti come appresso:
  - **STEMMA:** *d'argento ad un pozzo di rosso murato di nero con verricello e corda di nero, fiancheggiato da due pozzi pure di rosso murati di nero.*
  - **GONFALONE:** *drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma civico con al centro la iscrizione in argento: Comune di Trepuzzi. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.*
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Trepuzzi e con lo stemma. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con alfiere e scorta composta da appartenenti al corpo di polizia municipale. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.



**TITOLO I**  
**ORGANI DEL COMUNE**

**Articolo 6**  
*Organi*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

**Articolo 7**  
*Il Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri assegnato per legge. Ne fanno parte, altresì, massimo "due consiglieri aggiunti" in rappresentanza degli stranieri che risiedono nel territorio comunale da almeno un anno, che partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. Le modalità di elezione sono stabilite da apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità e trasparenza ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

**Articolo 8**  
*Prima seduta del Consiglio Comunale*

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. È presieduta dal Sindaco sino alla elezione del presidente del consiglio.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e alla elezione del Presidente, il quale assume immediatamente le funzioni.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte dello stesso Sindaco della composizione della Giunta Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.



6. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
7. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
8. Il Segretario Generale cura l'affissione degli atti di cui al 6° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.



## Articolo 9

### *Linee programmatiche dell'azione di governo*

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presenta al Consiglio medesimo, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di emendamenti. A tal fine, la convocazione del Consiglio per l'approvazione delle linee programmatiche deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta ed il relativo documento deve essere a disposizione dei consiglieri dallo stesso termine. Gli emendamenti devono essere presentati e depositati, a pena di irricevibilità, almeno entro il terzo giorno antecedente la seduta. Le linee programmatiche sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione a scrutinio palese. Lo stesso iter è seguito nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, si renda necessario aggiornare in modo sostanziale l'azione di governo originariamente definita ed approvata.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle linee programmatiche unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

## Articolo 10

### *Presidenza del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente, eletto tra i propri componenti. Il Sindaco non può essere eletto Presidente del Consiglio.
2. Alla elezione del Presidente si procede a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima e seconda votazione; alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha espresso. Può essere revocato prima della scadenza del mandato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia solo per violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
4. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere discussa e votata, a scrutinio segreto, entro quindici giorni dalla sua presentazione e s'intende approvata se consegue il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Articolo 11

### *Attribuzioni del Presidente*

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
  - b) garantisce con imparzialità il funzionamento dello stesso nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti;





- c) redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, convoca e fissa la data delle riunioni, presiede le sedute e ne dirige i lavori;
  - d) cura il collegamento istituzionale tra il Consiglio e il Sindaco;
  - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
2. Le altre attribuzioni del Presidente del Consiglio sono previste e disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

## Articolo 12

### *Adunanze e funzionamento del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione è necessaria e sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Per l'approvazione del bilancio di previsione, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nel computo del numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute non si tiene conto del Sindaco.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano maggioranze qualificate.
3. Le norme relative al funzionamento del Consiglio sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è prescritta per le modifiche al regolamento predetto.

## Articolo 13

### *I Consiglieri Comunali*

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia gratuita di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, la situazione patrimoniale del proprio nucleo familiare.
7. I Consiglieri Comunali non possono avere incarichi di progettazione, studi e consulenze, da parte del Comune, né effettuare forniture per conto dello stesso.
8. I Consiglieri cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte o di scadenza del mandato, per dimissioni o decadenza.



9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio nella persona del Presidente e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della legge vigente.
10. I Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La proposta di decadenza può essere presentata dal Presidente del Consiglio, da ogni Consigliere o da qualsiasi cittadino elettore del Comune. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro dieci giorni, contesta la causa di decadenza al Consigliere interessato. La deliberazione è notificata a cura del Presidente del Consiglio Comunale allo stesso Consigliere per le eventuali osservazioni. Trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute adeguate, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza.

#### Articolo 14

##### *Prerogative delle minoranze consiliari*

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale deve garantire ai Consiglieri dei gruppi di minoranza l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo, oltreché del diritto di informazione su tutte le attività e le iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e garanzia, individuate dal regolamento.
3. Ai gruppi di minoranza spetta, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni a carattere consultivo quando la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

#### Articolo 15

##### *I gruppi consiliari*

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. È ammessa la costituzione di altri gruppi quando almeno tre Consiglieri, dissociandosi dal gruppo o dai gruppi costituiti ai sensi del comma 1, dichiarino di voler costituire il nuovo gruppo. È consentita altresì la costituzione del gruppo misto.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate le sedi, le attrezzature e i servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
4. Ad ogni gruppo consiliare è assegnata una disponibilità finanziaria, prevista in bilancio, proporzionale al numero dei Consiglieri.
5. Le modalità di funzionamento dei gruppi e le altre attribuzioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.



## Articolo 16

### *La conferenza dei capigruppo*

1. La conferenza è costituita dai rappresentanti di ogni gruppo, costituito secondo quanto previsto dall'articolo precedente, che assumono la qualifica di *capigruppo*.
2. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale. Essa deve essere consultata per la programmazione delle sedute e per assicurare il più funzionale svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. La conferenza può essere sentita anche dalla Giunta Comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
5. Ai capigruppo è comunicato, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, l'elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale.
6. Le modalità del funzionamento della conferenza dei capigruppo e gli altri compiti sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

## Articolo 17

### *Le commissioni consiliari.*

1. Il Consiglio Comunale istituisce proprie commissioni permanenti, temporanee e speciali, con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame, nonché commissioni d'indagine per particolari e delicate materie e situazioni.
2. Il regolamento determina il numero delle commissioni, dei componenti ed il funzionamento delle medesime.

## Articolo 18

### *Attribuzioni delle commissioni.*

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso, nonché degli atti deliberativi della Giunta che non siano di mera esecuzione o di ordinaria amministrazione.
2. Compito delle commissioni temporanee e speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La nomina dei Consiglieri delle diverse commissioni compete al Presidente del Consiglio Comunale su indicazione dei capigruppo.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
  - a) la nomina del Presidente della commissione,
  - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune,
  - c) le forme per l'esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione,



- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
5. La presidenza della commissione permanente competente in materia di bilancio spetta alla minoranza.

## Articolo 19


### *Il Sindaco*

1. Il Sindaco è organo monocratico responsabile e capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo e legale rappresentante dell'Ente; è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione e presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento con la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune, e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
4. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

## Articolo 20

### *Competenze del Sindaco*

1. Al Sindaco, oltre alle funzioni di Ufficiale di Governo ed alle altre competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.
2. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - c) dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale;
  - d) nomina, convoca e presiede la Giunta Comunale, coordinando l'attività dei singoli Assessori e proponendo gli argomenti da trattare;
  - e) attribuisce deleghe agli Assessori e ha facoltà di deleghe anche nei confronti dei Consiglieri Comunali limitatamente a specifici oggetti;
  - f) può sospendere, con provvedimento motivato, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
  - h) nomina il Segretario Generale, al quale impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - i) ha facoltà di nominare il Direttore Generale, alle condizioni stabilite dalla legge;



- l) conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli dirigenziali e di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - m) richiede finanziamenti ad enti pubblici e privati;
  - n) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - o) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
  - p) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
  - q) indice i referendum comunali, costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, e ne convoca i comizi;
  - r) coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con le amministrazioni competenti, gli orari degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini;
  - s) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge.
3. Il Sindaco, al fine di valorizzare i servizi di competenza statale affidati per la gestione ai Comuni, sovrintende, ai sensi di legge, all'espletamento di tali servizi.
4. La sovrintendenza concerne l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a garantire la precisa attuazione delle norme previste nelle materie dei servizi di competenza statale e nella rimozione di ogni ostacolo al raggiungimento di tale fine.

## Articolo 21

### *Attribuzioni di vigilanza del Sindaco*

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  - e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - g) provvede a far osservare il presente Statuto e i regolamenti comunali.



**Articolo 22.**  
*Vice Sindaco*

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco; in assenza di quest'ultimo, le funzioni sono svolte dagli Assessori secondo l'anzianità di età.
2. Il Vice Sindaco è, inoltre, chiamato a svolgere le funzioni del Sindaco in caso di cessazione dall'ufficio per morte, rimozione o decadenza ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**Articolo 23**  
*La Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco nel rispetto del limite numerico massimo stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
6. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

**Articolo 24**  
*Funzionamento della Giunta Comunale*

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta Comunale si uniforma ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei componenti, compreso il Sindaco.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi utili per le decisioni.



6. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

#### Articolo 25

##### *Competenze della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta:
  - a) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base di criteri definiti dal Consiglio Comunale;
  - b) stabilire i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto dei principi e dei limiti fissati nell'apposito regolamento;
  - c) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - d) deliberare in materia di liti attive e passive e di transazioni;
  - e) riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi.



## TITOLO II

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI



#### Articolo 26

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è improntata a criteri di autonomia operativa, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici ed i servizi del Comune si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale, sulla base di criteri definiti dal Consiglio Comunale.
3. In particolare l'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce:
  - a) la configurazione della struttura organizzativa;
  - b) la dotazione organica complessiva;
  - c) l'articolazione dell'assetto organizzativo con relative attribuzioni e responsabilità;
  - d) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
  - e) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione;
  - f) la disciplina dell'accesso all'impiego e della progressione del personale dipendente.

#### Articolo 27

##### *Incarichi ed indirizzi di gestione*

1. Gli organi istituzionali del Comune uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Generale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.



6. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
7. Nei limiti previsti dalla legge e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
8. Per esigenze a cui non è possibile far fronte col personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali di collaborazione ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso.

### Articolo 28


#### *Il Segretario Generale*

1. Il Comune ha un Segretario Generale, nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'apposito Albo professionale, con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura, attraverso persona di propria fiducia, la stesura dei relativi verbali.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa del Comune.
6. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa del Comune secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi.
7. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario Generale, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ad agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale del Comune.
10. L'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.



**Articolo 29**  
*Gestione amministrativa*

1. I funzionari incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento del Comune, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. In particolare ai funzionari spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.



**TITOLO III**  
**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**



**Articolo 30**  
*Forme di gestione*

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla gestione dei servizi pubblici rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere altresì erogati attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti pubblici o privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Per l'erogazione dei servizi di propria competenza, fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi, prevedendo peraltro, per i servizi a carattere sociale, opportune agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale per gli utenti in condizioni economiche e sociali particolari.
7. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

**Articolo 31**  
*Aziende Speciali*

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi produttivi e di rilevanza economica ed imprenditoriale, delibera la costituzione di Aziende Speciali e ne approva il relativo statuto.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal loro statuto e da regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle Aziende medesime.
3. Organi delle Aziende Speciali sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle Aziende Speciali sono nominati dal Consiglio Comunale, anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed adeguata preparazione e/o comprovate esperienze nel campo amministrativo.
5. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, può revocare il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e, in via eccezionale, al commissariamento.

6. La nomina e la revoca del direttore competono al consiglio di amministrazione delle aziende speciali.
7. Il Comune conferisce alle Aziende Speciali il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

### Articolo 32 Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, delibera la costituzione di Istituzioni e ne disciplina in apposito regolamento le finalità, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
2. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo delle Istituzioni, i quali sono allegati ai relativi bilanci comunali.
3. Organi delle Istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed adeguata preparazione e/o comprovate esperienze nel campo amministrativo.
5. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, può revocare il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e, in via eccezionale, al commissariamento.
6. Il regolamento disciplina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei medesimi, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
7. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti a carattere generale previsti dal regolamento.
8. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio medesimo ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
9. Il direttore delle Istituzioni, la cui nomina e revoca compete al consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento, dirige tutta l'attività delle stesse, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.
10. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività delle Istituzioni.



## TITOLO IV

### CONTROLLO INTERNO

#### Articolo 33

##### *Principi e criteri*

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti da essa previsti.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### Articolo 34

##### *Revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
2. Il regolamento di contabilità detta norme in materia di organizzazione e di funzionamento del collegio, disciplinando altresì le cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché le modalità di revoca dei componenti.
3. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi del Comune.
4. In particolare, nel perseguimento delle finalità di revisione economico-finanziaria e nell'esercizio delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune con i seguenti scopi:
  - a) accertare la regolarità contabile e finanziaria della gestione ed esprimere altresì considerazioni economiche e di merito sulla scorta dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi dell'Amministrazione stessa ed ai costi sostenuti;
  - b) attingere notizie e raccogliere dati ed elementi per poter redigere la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e per evidenziare nella stessa le carenze riscontrate ed i suggerimenti pratici volti a migliorare l'efficacia, la produttività e l'economicità della gestione stessa;



## TITOLO V

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### Articolo 35

##### *Principio di cooperazione*

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può altresì delegare ad enti sovra comunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi ove sia in grado di assicurare un'efficiente erogazione dei servizi.

#### Articolo 36

##### *Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Articolo 37

##### *ConSORZI*

1. Il Comune, in coerenza con i principi statutari, promuove e partecipa alla costituzione dei consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico-imprenditoriale e sociale, ovvero per economia di gestione qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dall'articolo precedente, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti, onde consentire il controllo.
4. Lo statuto del consorzio deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali, in quanto compatibili.



- c) vigilare e verificare che nella gestione non siano riscontrabili gravi irregolarità delle quali sia ritenuto necessario riferire immediatamente al Consiglio Comunale;
  - d) compiere riscontri e verifiche particolari in ordine al controllo economico interno della gestione per disporre degli ulteriori elementi circa la valutazione dei fatti sotto tale profilo.
5. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni mediante indagini a campione, sondaggi o altre forme di controllo che possono diventare analitiche ed approfondite in casi particolari in cui emergano sospetti di irregolarità, violazioni di norme, anomalie.




5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio medesimo.
7. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno ai consorzi hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno.

### Articolo 38

#### *Accordi di programma*

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi, previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare deve:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo stesso;
  - b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.





## TITOLO VI

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Articolo 39

##### *Partecipazione popolare*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini presenti nel territorio all'attività dell'Ente, al fine di assicurare una costante partecipazione nelle scelte amministrative.
2. Allo stesso fine, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi. A tal fine costituisce le seguenti consulte a carattere permanente:
  - a) consulta ambientale, per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in ogni suo aspetto;
  - b) consulta per la tutela sociale e la promozione umana, che si interessa dei diritti e dei bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, degli anziani, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli svantaggiati e degli emarginati, della devianza minorile e della criminalità, della solidarietà e della tolleranza;
  - c) consulta per la cultura, sport, tempo libero e turismo, che si interessa della promozione e diffusione della cultura, delle attività sportive e del tempo libero;
  - d) consulta per le attività economiche e produttive.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.
5. Quando l'azione amministrativa interessi il campo concreto delle attività professionali o quello della esperienza scientifica, il Comune si avvale dei contributi di idee che gli ordini e collegi professionali, riuniti in libere associazioni, forniscono su temi specifici e programmatici, attraverso apposita procedura. Tale partecipazione è realizzata mediante l'offerta libera e spontanea.
6. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In ogni caso, i soggetti nei confronti dei quali un provvedimento del Comune sia destinato a produrre effetti diretti e qualunque altro soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento amministrativo, con esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
7. Tutti i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa o rientranti stabilmente nella sua disponibilità sono pubblici, con esclusione delle categorie di documenti sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento. Sono ammessi, con atti motivati del Sindaco, il differimento e la limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.



#### Articolo 40

##### *Libere forme associative*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini garantendo strumenti di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione ed idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. A tal fine il Comune istituisce l'albo delle forme associative, ove vengono iscritti, su domanda, gli organismi associativi operanti nel Comune. Nella richiesta di iscrizione devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'associazione.
3. I criteri, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
4. Le scelte amministrative che incidano o possano produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organismi delle stesse espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni interessate, invitano ai propri lavori i rappresentanti di queste ultime.

#### Articolo 41

##### *Albo del volontariato*

1. E' istituito un albo locale al quale vengono iscritte di diritto, su richiesta, tutte le associazioni del volontariato presenti nel territorio comunale le cui finalità ed attività siano conformi alla legislazione nazionale e regionale di settore.
2. Sono iscritti in una apposita sezione dell'albo anche i singoli cittadini o nuclei familiari che intendano prestare la propria opera, gratuitamente, per attività socialmente utili.

#### Articolo 42

##### *Forum giovanile*

1. Il Forum giovanile è strumento di autorappresentanza dei giovani e di partecipazione dialettica alla vita cittadina.
2. Costituisce occasione di incontro delle rappresentanze generali dei giovani, per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da seguire nella politica dell'Ente Locale, nei confronti dei giovani.
3. Il Forum è il referente obbligato, anche se non esclusivo, del Comune per le politiche giovanili.
4. Il regolamento fissa la costituzione e le modalità di funzionamento del Forum.

#### Articolo 43

##### *Commissione cittadina per le pari opportunità*

1. Al fine di garantire la puntuale osservanza delle norme legislative in materia e promuovere le pari opportunità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro e nella vita lavorativa è istituita la Commissione cittadina per le pari opportunità uomo-donna.



2. La Commissione:
  - a) formula proposte all'Amministrazione Comunale sulle questioni relative all'attuazione ed agli obiettivi della parità;
  - b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere l'uguaglianza uomo-donna nella formazione e nel lavoro;
  - c) si attiva per una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici locali.
3. Il regolamento fissa la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione.

#### Articolo 44

##### *Istanze e petizioni*

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, a norma di regolamento, possono rivolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze e petizioni.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.
3. Le petizioni riguardano questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità. Le stesse sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Le risposte sono fornite, entro il termine di trenta giorni, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dall'Assessore oppure dal Segretario Generale o funzionario responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato. Nei casi che comportino l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte degli organi comunali, gli stessi, nello stesso termine di trenta giorni, procedono all'esame e predispongono le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispongono l'archiviazione, qualora non si ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o nella petizione, dandone tramite il Sindaco tempestiva comunicazione motivata.

#### Articolo 45

##### *Proposte e forme di consultazione*

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. Duecentocinquanta elettori, con firme autenticate nei modi e nelle forme di legge e con l'ausilio degli uffici comunali, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. L'organo competente adotterà, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, formale provvedimento anche negativo.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.



**Articolo 46**  
*Referendum*

1. Possono essere indetti referendum propositivi e/o consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) mille elettori con firme autenticate nei modi e nelle forme di legge e con l'ausilio degli uffici comunali;
  - b) un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Il Sindaco, con proprio provvedimento, autorizza l'utilizzo di servizi e strutture comunali per la effettuazione di referendum indetti dalla Provincia.

**Articolo 47**  
*Azione popolare*

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

**Articolo 48**  
*Diritto di accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.



**Articolo 49**  
*Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti del Comune, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, in particolare istituendo l'ufficio relazioni con il pubblico e pubblicando gli atti di maggior rilievo sul sito *Internet* del Comune.
3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

**Articolo 50**  
*Difensore Civico*

1. Il Comune di Trepuzzi istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, responsabile dell'ufficio, è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate dalle associazioni e dai Consiglieri Comunali.
3. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza per due votazioni consecutive, l'elezione è effettuata in altra seduta da tenersi entro i successivi trenta giorni con le stesse modalità.
4. Se perdura la mancanza del raggiungimento del quorum previsto, nella stessa seduta, per l'elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
6. Il Difensore Civico deve risiedere nel territorio comunale e avere competenza giuridico-amministrativa ed adeguata esperienza professionale.
7. E' incompatibile con l'ufficio di Difensore Civico il cittadino che rivesta la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, di parlamentare e di dirigente di partito politico. Si applicano altresì al Difensore Civico le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il consigliere comunale.
8. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
  - a) alla scadenza del mandato;
  - b) per dimissioni;
  - c) per revoca della nomina deliberata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, a causa di gravi violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
9. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità, sulla legalità e sul buon andamento delle attività del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali; in particolare, agisce a



tutela degli interessi dei cittadini (anche in forma associata) secondo i principi contenuti nel presente Statuto e sanciti dalla vigente legislazione.

10. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
11. Relaziona al Consiglio Comunale, nelle forme e nei tempi indicati dal regolamento, sulle questioni oggetto di segnalazione da parte di associazioni e di singoli cittadini, nonché di propria iniziativa.
12. Può altresì intervenire, mediante indagini e suggerimenti, anche nelle procedure di controllo di gestione, informando gli organi all'uopo preposti.
13. Il Difensore Civico, quando ravvisi atti o comportamenti in violazione dei principi di imparzialità, legalità e di buon andamento, indica al responsabile del procedimento o del servizio termini e modalità per sanare la violazione riscontrata e, in caso di inerzia, può attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi se legalmente previsti. Il Difensore Civico ha il potere di convocare i responsabili degli uffici destinatari delle indagini.
14. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di ufficio se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.
15. I Consiglieri Comunali possono esercitare nei confronti del Difensore Civico i poteri di richiesta e di esame degli atti in suo possesso.
16. L'ufficio cui è preposto il Difensore Civico, istituito ed incardinato nell'ambito dell'organizzazione comunale, è dotato di autonomia funzionale. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono individuate in apposito intervento istituito nel bilancio comunale.

#### Articolo 51

##### *Diritti dei contribuenti*

1. L'Amministrazione comunale, in conformità con lo Statuto dei Contribuenti, si dota di apposito regolamento per disciplinare profili procedurali ed organizzativi diretti ad assicurare i diritti dei contribuenti, in materia di tributi locali.
2. Il Regolamento dovrà in particolare individuare e disciplinare:
  - a. modi, tempi e strumenti per un'adeguata informazione al cittadino circa l'effettiva conoscenza di atti ed iniziative a lui destinate;
  - b. attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno ed aiuto a favore di contribuenti sprovvisti di conoscenze tributarie;
  - c. procedure, agevoli e a basso costo, per l'accelerazione e la facilitazione degli adempimenti in materia;
  - d. procedure, semplici e trasparenti, per la gestione dell'istituto dell' "interpello".

#### Articolo 52

##### *Estensione diritti d'intervento e partecipazione*

1. La possibilità di presentare istanze, petizioni, proposte, sottoscrivere referendum, e comunque la possibilità di accedere a tutti gli istituti previsti dal presente Titolo, è consentita, oltre che ai cittadini residenti, anche a tutti coloro, pure di diversa nazionalità, che per motivi di lavoro, di studio o altro motivo socialmente apprezzabile vivano nella comunità cittadina.



**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 53**  
*Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie.
  3. L'iniziativa della predisposizione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del presente Statuto.
  4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Articolo 54**

*Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute*

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni sopravvenute.

**Articolo 55**

*Revisione dello Statuto*

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dalla legge e dall'articolo 2 del presente Statuto.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono preventivamente esaminate dalla competente commissione consiliare e sottoposte ad idonee forme di consultazione degli organismi di partecipazione popolare interessati da attivarsi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Generale, dando avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.



5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata finché dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

## Articolo 56

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Sindaco promuove una sessione del Consiglio Comunale per verificarne l'attuazione. La sessione consiliare è preceduta dalla indizione di una assemblea pubblica con gli organismi di partecipazione.
6. Tutti i regolamenti previsti nel presente Statuto sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso. Nelle more restano in vigore le norme vigenti in quanto compatibili.

